

ORDINE AVVOCATI DI VITERBO
STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
"SCUOLA FORENSE DELLA TUSCIA"

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
nella seduta del 27 settembre 2018

I. NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della l. 31.12.2012, n. 247 e del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.6.2014, n. 3, quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

II. DENOMINAZIONE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo è denominata "Scuola Forense della Tuscia".

III. SEDE

La Scuola Forense della Tuscia ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo svolge stabilmente le proprie funzioni.

IV. SCOPI ED ATTIVITÀ

1. La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:
 - a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
 - b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;
 - c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.8.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;
 - d) organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti ovvero ai tirocinanti.
2. L'attività di Segreteria della Scuola Forense della Tuscia è svolta dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

V. ORGANI

1. Sono organi della Scuola Forense: il **Consiglio Direttivo**, il **Comitato Scientifico** e il **Direttore della Scuola**.
2. La rappresentanza della Scuola Forense è affidata al Direttore della Scuola.
3. La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria e gratuita ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

VI. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compresi il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica, o un suo delegato, e il Direttore della scuola che ne sono componenti di diritto.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo nomina a maggioranza tre componenti del Consiglio Direttivo, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Viterbo.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore della Scuola o, in sua vece, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, ovvero, in assenza di entrambi, dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 componenti.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore della Scuola o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.
7. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, decorsi i quali i membri decadono automaticamente dalla carica.
8. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - a) l'adozione e la modifica dei regolamenti della Scuola, di concerto con il COA;

- b) l'adozione delle linee generali della didattica, secondo le indicazioni del CNF e delle disposizioni della Legge professionale e dei regolamenti ministeriali attuativi in materia di Scuola Forense;
- c) la predisposizione dei programmi, delle materie, dei corsi e dei seminari, curando particolarmente che essi siano improntati al metodo casistico-pratico, avvalendosi a tal fine della consulenza del comitato scientifico;
- d) la nomina dei docenti e dei tutor, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola;
- e) la decisione sull'ammissione ed esclusione dei discenti;
- f) l'approvazione del bando per l'accesso ai corsi della Scuola Forense, anche prevedendo agevolazioni nonché borse di studio per i più meritevoli.

VII. NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

1. Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, di comprovata esperienza nell'ambito della formazione.
2. Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per tre anni, e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina:
 - a) sovrintende al regolare funzionamento della Scuola;
 - b) stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;
 - c) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - d) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sullo svolgimento delle attività della Scuola, anche tramite relazione scritta.

VIII. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza, rispettando l'omogenea ripartizione tra le materie oggetto di insegnamento.
2. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore della Scuola partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
4. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza, con la presenza di almeno tre componenti.
5. Il Comitato scientifico:
 - formula pareri e proposte sulla idoneità e sulla realizzabilità dei programmi didattici approntati dal Consiglio Direttivo, nonché sul programma e/o struttura delle lezioni e dei corsi di formazione dei tirocinanti;
 - esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Scuola forense e dal Consiglio Direttivo.

IX. PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Ordine degli Avvocati di Viterbo provvederà a garantire le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola, con apposita previsione di bilancio. All'atto dello stanziamento di detta posta il COA definisce: a) una quota parte che sarà impegnata su determinazione del Direttore; b) una quota parte che potrà essere impegnata solo su autorizzazione del COA.
2. Ogni delibera del Consiglio direttivo che comporti impegno di spesa dovrà essere assunta nei limiti delle voci di bilancio approvate e deliberate dal COA per la Scuola forense.
3. L'Ordine può sostenere la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche, risorse informatiche.
4. La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o associazioni private.
5. La Scuola Forense può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo approverà e trasmetterà al COA il rendiconto delle spese sostenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

X. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.